

REGOLAMENTO (CE) N. 290/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2007

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la percentuale di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 40, paragrafo 2, lettera d), punto v), e l'articolo 42,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede la possibilità di ritirare dal mercato una percentuale, uniforme per tutti gli Stati membri, di zucchero e di isoglucosio al fine di mantenere l'equilibrio strutturale del mercato a un livello di prezzo prossimo al prezzo di riferimento.
- (2) Il bilancio previsionale della campagna di commercializzazione 2007/2008 mostra un'eccedenza delle disponibilità sul mercato comunitario, dovuta in particolare al fatto che l'abbandono di quote ai sensi del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune ⁽²⁾, è risultato inferiore alle previsioni. Tale eccedenza, che potrebbe raggiungere un totale di circa quattro milioni di tonnellate di zucchero e di isoglucosio, è in grado di provocare un calo sensibile dei prezzi sul mercato comunitario nel corso della campagna 2007/2008.
- (3) Per mantenere l'equilibrio strutturale del mercato occorre pertanto fissare una percentuale di ritiro in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006.
- (4) L'applicazione del ritiro previsto all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 non incita tuttavia i produttori a ridurre la propria produzione, poiché la percentuale del medesimo è applicata in maniera lineare sull'in-

sieme dei quantitativi prodotti entro quota, senza tener conto di eventuali sforzi di adeguamento della produzione da parte di talune imprese. Lo strumento del ritiro può dunque essere considerato insoddisfacente nella misura in cui non permette di prevenire la creazione di un'eccedenza sul mercato. L'articolo 19 non impedisce infatti la sovrapproduzione ma consente unicamente il ritiro dello zucchero già prodotto. Ciò comporta una serie di costi che sarebbe possibile evitare se la sovrapproduzione venisse impedita in una fase precedente.

- (5) Al fine di migliorare lo strumento del ritiro creando un incentivo per i produttori a ridurre la propria produzione, la Commissione intende proporre al Consiglio una modifica del regolamento (CE) n. 318/2006 volta a introdurre una soglia oltre la quale i quantitativi prodotti entro quota di ciascuna impresa saranno ritirati. In altri termini, le imprese la cui produzione si mantiene al di sotto della soglia saranno esentate dall'obbligo di ritiro, poiché contribuiscono in misura minore all'eccedenza. Le imprese saranno così in grado di adattare la propria produzione e potranno in particolare decidere di produrre o meno al di là della soglia.
- (6) Per far sì che la soglia di applicazione della percentuale di ritiro possa avere un impatto effettivo sulla produzione occorre limitare la portata dell'obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 318/2006 onde evitare che le imprese produttrici di zucchero siano tenute a pagare il prezzo minimo per quantitativi di barbabietole corrispondenti alla totalità della loro quota, compresi i quantitativi per i quali non sono stati stipulati contratti di consegna.
- (7) Un simile adeguamento dello strumento di ritiro non potrà tuttavia essere adottato in tempo utile per avere un effetto preventivo sulla produzione della campagna 2007/2008. Tenuto conto del fatto che, per questa campagna, le previsioni mostrano un'eccedenza particolarmente rilevante a causa del cattivo funzionamento dello strumento per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero, si ritiene necessario far ricorso all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 318/2006 al fine di introdurre urgentemente una misura preventiva, consistente nell'introduzione di una soglia per l'applicazione della percentuale del ritiro. L'obbligo di ritiro sarà pertanto limitato per le imprese che non contribuiscono all'eccedenza. La soglia in questione deve essere fissata a un livello che consenta di impedire la produzione di un quantitativo consistente di zucchero, paragonabile a quello che sarebbe altrimenti ritirato in virtù dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006.

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.